

STATUTO AISTP ODV (Luglio 2019)

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "Associazione Italiana per lo Sviluppo e il Trasferimento della Professionalità ODV" siglabile AISTP ODV, senza fini di lucro, apartitica, aconfessionale (di seguito "Associazione").
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. L'indirizzo specifico è definito con delibera del Comitato Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Comitato Direttivo. Il trasferimento deve essere comunicato entro 60 giorni agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed, in particolare, si prefigge di aiutare chi attraversa situazioni di difficoltà economica o sociale, mediante la valorizzazione, l'integrazione, l'arricchimento e la trasmissione delle conoscenze e dei valori morali dei soci.
2. Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di contribuire al superamento delle difficoltà ad intraprendere, vivere o lasciare il mondo del lavoro.

Art. 3

Attività di interesse generale

1. Secondo quanto indicato dal D.Lgs 3 luglio 2017 n 117 e successivi decreti correttivi, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste all'art.5 del decreto citato con le seguenti lettere:
 - lett. d: educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 28.3.2003 n. 53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lett. g: formazione universitaria e post-universitaria;
 - lett. i: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1 del decreto citato.
2. In particolare l'Associazione si propone a titolo esemplificativo di svolgere:

- attività di formazione a diplomandi e laureandi
- incontri individuali per start-up formativi e lavorativi
- attività di formazione in merito allo sviluppo delle capacità di utilizzo dei sistemi informatici e digitali

3. Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del decreto citato e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Comitato Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da :

- a. quote associative;
- b. contributi privati;
- c. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- d. donazioni e lasciti testamentari;
- e. rendite patrimoniali;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
- h. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i. rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione.

2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro sei mesi dal termine dell'esercizio.

3. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo, fatto salvo quanto previsto dalla D.lgs. 3.7.2017 n.117, art 17, c. 4.

Art. 6 Membri dell'Associazione.

1. Il numero dei soci è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a. soci effettivi: persone di provata correttezza, sensibilità sociale e competenza professionale in qualsiasi campo di attività, che si impegnano a sostenere le attività dell'Associazione;

- b. soci onorari: persone che hanno svolto azioni rilevanti in favore dell'Associazione e si mantengono fedeli ai suoi principi.
- c. soci collettivi: enti che si impegnano a fornire all'Associazione un sostegno morale ed economico. I soci collettivi non possono superare il 50% del totale dei soci dell'Associazione.

Art. 7

Criteria di ammissione ed esclusione dei soci

- 1. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Territoriale competente su domanda da parte dell'interessato.
La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
- 2. Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, è ammesso ricorso all'Assemblea.
- 3. La qualità di socio si perde:
 - a. per recesso;
 - b. per mancato versamento della quota associativa annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto o per via telematica;
 - c. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.L'esclusione dei soci (casi c. e d.) è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto o per via telematica al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Contro la proposta del Comitato Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea..
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta o per via telematica all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 4. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 8

Doveri e diritti dei soci

- 1. I soci sono obbligati:
 - a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- 2. I soci hanno diritto:
 - a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, purché in regola con il versamento della quota sociale;
 - c. ad accedere alle cariche associative
 - d. ad esaminare i libri sociali in qualsiasi momento

Art. 9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Comitato Direttivo;
- c. il Presidente;

Art. 10

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. Non può essere conferita delega ai componenti del Comitato Direttivo. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - b. nomina e revoca i componenti il Comitato Direttivo;
 - c. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - e. delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente ne ravvisi l'opportunità o almeno un terzo dei membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne facciano richiesta. In tal caso la convocazione deve essere effettuata non oltre il decimo giorno dalla richiesta e la data della riunione deve comunque essere fissata entro trenta giorni dalla stessa.
4. L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo e delibera sulle modifiche dello statuto, e sullo scioglimento dell'Associazione. La convocazione è fatta secondo le modalità indicate nel comma precedente.
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da inviarsi, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo.
6. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L'Assemblea può essere condotta con le medesime modalità anche a distanza da sedi separate per via telematica.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 11 Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici nominati dall'Assemblea dei soci.

Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato Direttivo esclusivamente i soci.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato direttivo decada dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato Direttivo. Un membro decade se è assente senza giustificato motivo per tre volte consecutive alle riunioni del Comitato Direttivo.

Nel caso il numero dei membri del Comitato Direttivo si riduca a meno della metà, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

3. Il Comitato Direttivo nomina al suo interno un Presidente ed il Tesoriere, quest'ultimo con il compito della gestione economica e finanziaria.

Presidente e Tesoriere non devono necessariamente essere due persone diverse.

4. Al Comitato Direttivo spetta di:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. predisporre il bilancio e la relazione di missione da sottoporre all'Assemblea;
- c. attivarsi per una regolare gestione delle scritture contabili secondo quanto prescritto dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. n. 117/2017;
- d. nominare il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- e. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- f. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- g. proporre l'entità della quota associativa annuale;
- h. proporre il numero dei membri del Comitato Direttivo.

5. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal membro più anziano.

6. Il Comitato Direttivo è convocato con un anticipo di almeno cinque giorni ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un quarto dei componenti ne facciano richiesta. In tal caso la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Come per l'Assemblea anche la convocazione e la consultazione e le delibere del Comitato Direttivo possono essere effettuate per via telematica. Il risultato viene verbalizzato.

7. I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del segretario designato e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 12 Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci.

Egli è garante dell'osservanza dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento.

2. Al presidente è attribuita in via esclusiva la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al membro più anziano del Comitato Direttivo.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

4. Il Presidente può conferire, nei termini di legge e previa approvazione del Comitato Direttivo, potere di firma e procure nei confronti di autorità giudiziarie ed amministrative e nei confronti di terzi.

Art. 13 Le Sedi Territoriali

1. L'Associazione si articola in Sedi Territoriali per aderire meglio alle esigenze locali, per assicurare la reciproca crescita, per contenere i costi di gestione.

Una Sede Territoriale può essere promossa dal Comitato Direttivo, con decisione autonoma o su richiesta di almeno 10 (dieci) soci.

2. Ogni Sede Territoriale, in armonia con lo statuto, definisce un proprio regolamento che diventerà operante con l'approvazione del Comitato Direttivo. Essa deve operare nel rispetto dello statuto ed in coerenza e trasparenza con il Comitato Direttivo: ha autonomia gestionale e finanziaria nell'ambito delle disponibilità della Sede Territoriale, mentre la Sede Centrale conserva il controllo tecnico e amministrativo; il bilancio dell'Associazione è unico, e pertanto i rendiconti di gestione devono pervenire al Comitato Direttivo quando e come richiesto, e comunque a fine d'esercizio prima della convocazione dell'Assemblea per la predisposizione del bilancio.

Ogni sede territoriale è tenuta a fornire ed aggiornare i dati per il libro soci e relative schede.

3. Organo della Sede Territoriale è il Consiglio Territoriale il quale, su delega del Comitato Direttivo:

- a. decide le modalità di raccolta delle entrate e di copertura delle spese;
- b. delibera sull'ammissione dei soci;
- c. può stabilire la costituzione di Comitati tecnici e di Commissioni per lo studio dei vari problemi attinenti gli scopi dell'Associazione;
- d. decide sull'attività e le iniziative della Sede Territoriale e sulla sua collaborazione con i terzi.

Composizione e metodi di formazione del Consiglio Territoriale sono definiti dal regolamento territoriale.

Il Consiglio Territoriale sottopone la propria attività all'approvazione dei soci della Sede Territoriale, secondo criteri omogenei con lo statuto dell'Associazione.

4. Ogni Consiglio Territoriale elegge nel proprio ambito un Presidente del Consiglio Territoriale, che farà parte di diritto del Comitato Direttivo dell'Associazione.

Art. 14
Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 5 co 3.

Art.15
Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo
 - Libro degli associati (a cura di ogni Sede Territoriale)
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Territoriale (a cura di ogni Sede Territoriale)

Art. 16
Destinazione utili e patrimonio

1. Ai sensi dell'art. 8 co 2 del D.lgs. 117/2017 l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ogni tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. In caso di estinzione o scioglimento della Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art. 45 co 1 del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo e individuato dall'Assemblea che nomina il Liquidatore. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il Liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 co 1 del D.lgs. 117/2017

Art. 17
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento a quanto previsto dal d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 e successivi aggiornamenti, ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato e al codice civile.